

La sussistenza dell'aggravante in esame si desume dall'episodio criminoso da ultimo esaminato, dal contenuto delle conversazioni tra PELLE Giuseppe e MORABITO Rocco e di quelle tra FICARA Giovanni e PELLE Giuseppe analizzate. Che la cosca disponga di armi si ricava in primo luogo dalla espressione del MORABITO (*"perché conoscono i cadaveri dopo!" "...qua solo con il fucile si scavalla"*). Nella stessa direzione si inseriscono le dichiarazioni di FICARA il quale ha affermato di non potere utilizzare le armi per risolvere i contrasti esistenti all'interno della cosca FICARA-LATELLA a causa dei vincoli di sangue (*"pure che sono a Milano, che mi hai costretto ad andarmene a Milano, perché se io stavo qua ci saremmo ammazzati..."*; *"...mi posso mettere contro a mio zio... che lo sparo a mio zio o a mio suocero che è sempre ... mia moglie mi dice: "...ma tu che stai facendo?..." ...omissis..."* I, i, i miei figli hanno il sangue dei LATELLA dalla parte loro o e no ma no, la gente gli racconta diversamente...").

Giova in ultimo rammentare che secondo giurisprudenza consolidata *"per l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 4° dell'art. 416 bis c.p., nei confronti di tutti i partecipanti dell'associazione per delinquere di tipo mafioso è sufficiente che solo alcuni di essi siano stati armati, in quanto la circostanza in parola ha natura soggettiva e perciò aggrava la pena anche se non conosciuta da tutti coloro che concorrono nel reato"* (Cass. Sez. I sent. 12/02/1988, n. 1896, ABBATE, e successive conformi).

Esistenza ed operatività della cosca PELLE

8

Il corposo materiale probatorio di cui si compone l'odierno processo (mole di conversazioni) ha permesso di accertare l'esistenza e l'operatività -in San Luca, Bovalino e comuni limitrofi- della cosca PELLE (articolazione della struttura unitaria denominata *"ndrangheta"*), al cui comando si pone PELLE Giuseppe cl. 60 e della quale fanno parte i due fratelli, Sebastiano cl. 71 e Domenico cl. 75 -tutti figli dello storico boss PELLE Antonio cl. 32, alias Gambazza-, e il giovane PELLE Antonio cl. 87, figlio del boss PELLE Giuseppe.

Nella successiva parte saranno esaminate le posizioni di altri soggetti coinvolti nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria (NUCERA Pietro Antonio, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, IARIA Filippo e VERSACI Mario) ritenuti anch'essi organici alla cosca PELLE.

Tutti i colloqui captati all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe sono sintomatici dell'esistenza di un sodalizio temuto e rispettato, che opera con metodo mafioso, costituisce un punto di riferimento per le cosche operanti nel mandamento jonico (es. quella di Condofuri), impone il pagamento del "pizzo" per le opere eseguite nella zona di competenza, stringe alleanze con organizzazioni paritetiche operanti nel reggino (i FICARA) o nella fascia jonica (i MORABITO), programma ed esegue delitti fine, etc.

Andando per ordine, prima verranno analizzati gli elementi che dimostrano l'esistenza e l'attualità della cosca PELLE in generale, poi quelli relativi alle singole posizioni degli associati ed ai connessi delitti fine.

Le risultanze probatorie finora analizzate dimostrano non solo che la consorteria in esame è esistente ed attualmente operante, ma anche che costituisce una delle cosche più potenti dell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta.

Dall'esame dei dialoghi riportati è emerso che, quella dei PELLE, costituisce una cosca di vertice nel mandamento jonico essendo PELLE Giuseppe, in qualità di esponente di primo piano, legittimato ad interloquire con rappresentanti di altre famiglie interessate nella nomina del capo locale di Roghudi, comune della fascia jonica diverso da quello (San Luca) oggetto di predominio della consorteria in esame. e)

Lo spessore e l'importanza della famiglia PELLE è emerso anche dalle conversazioni esaminate nel corso delle quali FICARA Giovanni, esponente di spicco della storica cosca FICARA-LATELLA, operante nella zona di Croce Valanidi, riconosceva alla famiglia PELLE, a causa della sua compattezza, un prestigio superiore a quello dei FICARA dichiarandosi disponibile a stringere un'alleanza, anche in posizione subordinata, con la famiglia in esame (cfr,

conversazione del 20.03.2010 nel corso della quale FICARA sosteneva che gli esponenti della cosca FICARA-LATELLA avrebbero potuto *"comandare Reggio Calabria, averla nelle nostre mani"* se solo fossero stati uniti come i PELLE).

Successiva conferma della sovranità dell'associazione in esame sull'intero mandamento jonico è rappresentata dalle richieste di indicazioni per riscuotere i proventi di attività estorsive di esponenti (MACRI' Giorgio) di cosche operanti in altri comuni della fascia jonica della provincia reggina (Condofuri) (cfr. episodio criminoso di seguito esaminato).

Espressione del modo di operare della cosca in esame è costituito anche delle intestazioni fittizie di beni e di attività commerciali (delitto di cui all'art. 12 quinquies L. 356/92), essendo innegabile che uno degli elementi costitutivi dell'associazione di stampo mafioso è *"l'utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o il controllo di attività economiche"*.

Ed infatti, dall'analisi dei dialoghi di seguito riportati, risulterà provata la riconducibilità alla cosca PELLE della stazione di rifornimento Esso sita in C.da Giudeo di Ardore (RC), formalmente intestata alla Freedom Café s.a.s. di PELLE Antonio e CARBONE Sebastiano & C., e della "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", impresa individuale per la lavorazione di inerti e calcestruzzi ed alla fabbricazione e ristrutturazione di edifici residenziali, attività entrambe intestate a soggetti prestanome al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

Si aggiungano, a conferma della compattezza della famiglia PELLE, i legami familiari esistenti fra alcuni dei componenti (*"in tema di criminalità organizzata di tipo mafioso ... una volta accertata ... la esistenza di una organizzazione delinquenziale a base familiare"* assumono *"valore indiziante in ordine alla partecipazione al sodalizio ... legami di parentela e di affinità degli imputati tra loro e con coloro che, in quel sodalizio, occupano posizioni di vertice o, comunque, rilievo"* cfr. Cass., Sez. I, sent. n. 3263 dell'01/07/1994, AGOSTINO ed altri; nello stesso senso *"in tema di associazione per*

delinquere di tipo mafioso, le relazioni di parentela e di affinità dell'imputato assumono valore indiziante circa la partecipazione al sodalizio", cfr. Cass., Sez. VI, sent. 3089 del 21/05/1998, CARUANA G. ed altri); vincoli che, come sopra evidenziato e di seguito analiticamente esaminato, agevolavano, all'interno della cosca, una ripartizione di competenze (gestione delle attività fittiziamente intestate a soggetti che fungevano da prestanome cfr., tra le tante, conversazione del 14.03.2010, durante la quale PELLE Giuseppe spiegava a tale "compare Mi" che le attività economiche erano condivise con i fratelli Domenico e Sebastiano: quest'ultimo si occupava della gestione dell'impresa edile di famiglia "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio" e dei rapporti con i legali ("deve andare a lavorare, prendere l'escavatore prende quelle cose... mamma mia che fa.....c'è Sebastiano mio fratello, che se a quello lo cacciate dai mezzi (veicoli ndr) è un pesce fuor d'acqua, però dall'avvocato, da coso, ...incomp... tutte cose "compare Mi", torna da un processo, lui legge un processo e lui già... sa tutte le cose come sono"), mentre Domenico, una volta inaugurata la stazione di rifornimento sita lungo la SS106 in C.da Giudeo di Ardore (RC), aveva in parte abbandonato la gestione dell'impresa edile sopra citata, di cui si era occupato in precedenza: "Domenico in quel tempo che Sebastiano è stato qua a Bovalino, sorvegliato e cose, è entrato nell'ingranaggio, della ditta, del geometra, parla con il geometra, un coso, prima che abbiamo messo la colonnina... compare, c'era questo..., tu ti vedi con il geometra, con coso, tu parli là, era un conto. Ora che c'è la colonnina, chi si vede la colonnina, chi si vede il silos"; conversazione del 03.04.2010, nel corso della quale PELLE Antonio cl. 87 riferiva a tale "compare Bruno" che "è che Sebastiano è là con l'impianto, Domenico ora se ne è andato con il distributore").

In ultimo, sintomatica della consapevolezza di appartenere ad una famiglia dalla quale promana una notevole forza di intimidazione, è la conversazione del 4.04.2010 durante la quale i fratelli Giuseppe, Sebastiano e Domenico PELLE si lamentavano della decisione di licenziarsi di Giuseppe SCALIA, operaio presso la ditta edile di famiglia "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", dichiarando con fermezza che non avrebbe mai trovato un nuovo impiego perchè, se qualcun

altro lo avesse assunto, ne avrebbero rivendicato la paternità ("PELLE G.: se
 va da un'altra parte a lavorare, chi è, è che va dove va, lo chiamiamo e gli diciamo tu ti
 prendi l'operaio nostro? PELLE D.: non prende a nessuno...PELLE G.:
 e chi se lo prende... PELLE S.: 'sto pezzo di cornuto di SCALIA, sai che
 succede...mi spavento, non me pe...).

Le posizioni individuali del delitto associativo

Come si è già accennato, le risultanze probatorie emerse nel corso dell'odierno processo hanno consentito di accertare che, della cosca PELLE, fanno parte i tre figli dello storico boss PELLE Antonio cl. 32 "Gambazza": Giuseppe cl. 60, Sebastiano cl. 71 e Domenico cl. 75 e il giovane PELLE Antonio classe 87, figlio di Giuseppe.

Del medesimo sodalizio fanno parte, altresì, gli odierni imputati NUCERA Pietro Antonio, MESIANI MAZZACUVA Giuseppe Antonio, IARIA Filippo e VERSACI Mario (la cui posizione sarà analizzata nel prosieguo, perché strettamente connessa alla vicenda delle consultazioni elettorali).

Nel valutare la condotta del partecipe al delitto associativo ci si rifarà alla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo la quale <<è partecipe colui che, risultando inserito stabilmente ed organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è", ma "fa parte" (meglio ancora: "prende parte alla) stessa: locuzione da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima. Di talché, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse

fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti scopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi "facta concludentia") dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione>> (SS.UU., nr. 33748 del 12.07.05, MANNINO).

Le risultanze finora analizzate (e quelle di seguito riportate) consentono di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che PELLE Giuseppe cl. 60 (già condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.), dopo la morte del padre PELLE Antonio cl. 32 ed a seguito dell'arresto in data 10.03.07 del fratello maggiore (Salvatore cl. 57), ha assunto il comando della omonima cosca; come, tra l'altro, bene evidenziato nel dialogo del 25.03.2010 nel corso del quale spiegava a tale "compare Carmine" che, quando prende la parola, i suoi fratelli devono restare in silenzio, così come egli doveva "stare zitto" quando parlava suo padre o suo fratello maggiore ("e allora se voi, se voi siete un uomo responsabile, quando vi sedete e parlate, se io compare avevo a mio fratello Salvatore qua al tavolo, o c'era mio padre, io non parlavo, e voi l'avete visto, io per tanti anni sono stato zitto, voi l'avete visto, perché c'è uno più anziano di me, più responsabile, e parla lui... Quando ci sono i responsabili, i piccoli devono stare zitti, come quando parlo io i miei fratelli devono stare zitti, e stanno zitti perché stanno zitti, se ho torto se ho sbagliato..."); mentre, in privato, era consentito ai fratelli interloquire in qualità di partecipi di un'unica famiglia: "...poi quando ci sediamo noi tre noi possiamo fare come vogliamo...".

Anche se in posizione subordinata rispetto al fratello, apportano un costante contributo al sodalizio PELLE Sebastiano cl. 71 e PELLE Domenico cl. 75 in qualità, tra l'altro, di gestori di alcune imprese "di famiglia" intestate a prestanome: la "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio" e la stazione di rifornimento sita lungo la SS106 in C.da Giudeo di Ardore (RC), attività commerciali nelle quali sono investite somme di denaro provento di delitto e, pertanto, funzionali all'operatività

della cosca (cfr. dichiarazione di PELLE Domenico del 08.03.2010: *"alla colonnina... abbiamo investito, abbiamo investito un bordello di soldi"* 10 ; *"che siccome noi, qui stiamo investendo soldi della Madonna!"*), aziende gestite nell'interesse dell'intera cosca (in riferimento alla Azzurra Costruzioni cfr. conversazione del 8.03.10 nel corso della quale PELLE Domenico spiegava al suo interlocutore che la "Santa Venere Lavorazioni inerti e calcestruzzi s.r.l." era sotto sequestro aggiungendo che la sua famiglia, per poter operare nel settore edilizio, aveva aggirato il provvedimento costituendo l'azienda individuale "Azzurra Costruzioni", intestata a PELLE Antonio cl. 87, figlio di PELLE Giuseppe: *"voi gli dite Azzurra Costruzioni... Perché abbiamo la Santa Venere, che è sequestrata, avete capito? E non possiamo fare con... Così con Azzurra Costruzioni, che è libera, stiamo facendo lavori, cose..."*; anche la "Freedom café s.a.s." era riconducibile a tutti i componenti della famiglia perchè ogni qualvolta si faceva riferimento alla "colonnina" e al denaro investito per avviare tale attività si parlava al plurale).

Che PELLE Sebastiano fosse a conoscenza e partecipasse attivamente ai sotterranei congegni in cui si esplica l'attività criminosa della cosca risulta anche dalla conversazione del 26.02.2010 nel corso della quale il fratello PELLE Giuseppe gli raccontava che gli era stato proposto da parte di tre soggetti un affare relativo alla distribuzione di prodotti caseari sottolineandogli che avrebbero acquistato la merce da un produttore di Tropea ad un prezzo vantaggioso e informandolo della possibilità di instaurare rapporti molto remunerativi con un personaggio della famiglia "ROSMINI".

Nel venire a conoscenza dei fatti Sebastiano si mostrava molto compiaciuto e concordava con il fratello sulla necessità di intestare la nuova attività ad un prestanome incensurato (PELLE Antonio cl. 1987) al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale e di intestare a sua moglie (ROMEO Angela) la ditta edile "Azzurra costruzioni Geom. PELLE Antonio" (*"Tu domani hai una cosa e fai...e hai queste cose...tuo figlio 'Ntoni ha queste cose, Angela in*

queste cose è con lui, fattura là. Allora, ognuno sono separati e 'Ntoni la prima cosa che deve fare è ...lui sta qua a Bovalino, lui si deve togliere la residenza da San Luca"12..."...omissis..."'Ntoni...allora...'Ntoni deve fare una ditta per la mozzarella a nome suo e si fanno la società tutti e due").


Conferma definitiva della consapevolezza degli odierni imputati di appartenere ad una famiglia mafiosa dotata di una notevole forza di intimidazione è il contenuto della conversazione già riportata del 4.04.10 nel corso del quale sottolineavano che l'operaio attualmente in forza presso l'Azzurra Costruzioni che aveva intenzione di licenziarsi non avrebbe trovato un nuovo lavoro, perché nessuno avrebbe mai osato assumerlo in dispregio alla sovranità dei PELLE (*"se va da un'altra parte a lavorare, chi è, è che va dove va, lo chiamiamo e gli diciamo tu ti prendi l'operaio nostro?...omissis...e chi se lo prende"*).

Non secondario ruolo di partecipe alla cosca spetta a PELLE Antonio cl. 87, figlio di PELLE Giuseppe cl. 60.

La sua funzione all'interno del sodalizio deriva dall'intestazione a suo favore della "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", impresa individuale riconducibile alla cosca PELLE costituita al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale; dalla sua stabile *"messa a disposizione"* per gli interessi della cosca (cfr. conversazione già riportata nel corso della quale PELLE Giuseppe invitava il figlio Antonio cl. 87 a riferire a "Roberto", esperto nella costruzione di bunker di recarsi immediatamente presso la loro abitazione per consigliare FICARA *"se c'è quel Filippo, digli di telefonargli a Roberto, per dirgli di venire qua! Sicuramente là sono, altrimenti fai telefonare a lui dalla gioielleria, e lo fai venire"*; conversazione, di seguito riportata, in riferimento alla figura di NUCERA Pietro Antonio, durante la quale PELLE Giuseppe chiedeva al figlio di recarsi immediatamente da tale "Roberto" per cercare "Pierino" al quale avrebbe dovuto comunicare l'ordine del capofamiglia di recarsi immediatamente a casa loro perché doveva presentargli il *"compare Giovanni"*: *"oh Antonio là sotto da Roberto c'è*

Pierino... vai, prenditi la macchina e lo fai venire dietro di te con una macchina e te lo porti qua sopra che lo deve conoscere compare Giovanni ... e gli dici che ho detto io che deve venire lui personalmente! ...e di portare i bigliettini. e vieni presto Antonio!"; conversazione da ultimo richiamata in cui a lui si è fatto riferimento, quale soggetto incensurato, per la futura intestazione della nuova attività commerciale relativa alla vendita dei prodotti caseari); dall'essersi reso responsabile del delitto-fine di tentata estorsione con modalità mafiose nei confronti di un imprenditore operante a Condofuri (capo B di seguito esaminato).

Alla luce delle risultanze probatorie (di seguito analizzate) non può non attribuirsi a PELLE Sebastiano cl. 71, PELLE Domenico cl. 75 e PELLE Antonio cl. 87 la qualifica di partecipi alla cosca, trattandosi di soggetti inseriti stabilmente ed organicamente nella struttura della consorteria sotto le direttive del capo PELLE Giuseppe cl. 60 e ricoprenti un ruolo funzionale e dinamico per la conservazione ed il rafforzamento delle finalità dell'associazione criminosa.

La difesa di PELLE Antonio cl. 87 ha rilevato una presunta contraddizione tra il capo di imputazione relativo all'associazione e quello relativo all'intestazione fittizia, in quanto gli è stato contestato il primo (capo a) a far data dal Febbraio 2010 e il secondo (capo c), commesso il 31.05.06 (data di iscrizione della ditta nel registro delle imprese). Tale incoerenza, a dire della difesa, è la prova che l'intestazione fittizia, essendo antecedente, non può essere utilizzata come elemento sintomatico della partecipazione all'associazione. 

In realtà la tesi è destituita di ogni fondamento: la prova del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, come già rilevato, è una prova logica che si fonda su "molteplici, variegati e però significativi" *"facta concludentia"* dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della durata, e sempre utilizzabile, *"messa a disposizione"* della persona per ogni attività del sodalizio criminoso" (SS.UU., nr. 33748 del 12.07.05, MANNINO). La circostanza che PELLE Antonio cl. 87 si fosse prestato per l'intestazione fittizia della "Azzurra Costruzioni Geom.

PELLE Antonio" costituisce uno dei tanti "facta concludentia" in cui si estrinseca la sua partecipazione al sodalizio.

Egli, infatti, nel corso degli anni successivi alla costituzione della ditta ha contribuito alla permanenza della situazione di apparenza giuridica creata nel 2006 consentendo alla consorteria di fare costantemente affidamento su una ditta "pulita" per realizzare i lavori, circostanza che ha assunto fondamentale importanza specie dopo il sequestro dell'altra ditta riconducibile al sodalizio, la "Santa Venere Lavorazioni inerti e calcestruzzi s.r.l." (cfr. PELLE Domenico nel corso di una conversazione captata in data 8.03.10: *"voi gli dite Azzurra Costruzioni... Perché abbiamo la Santa Venere, che è sequestrata, avete capito? E non possiamo fare con... Così con Azzurra Costruzioni, che è libera, stiamo facendo lavori, cose..."*).

Le considerazioni sopra riportate, pertanto, dimostrano l'assoluta infondatezza dell'obiezione mossa dalla difesa di PELLE: la sua condotta illecita inizia il 31.05.06 (data di consumazione del delitto di cui al capo c) e continua fino al 2010, periodo durante il quale l'imputato contribuisce alla permanenza della situazione di apparenza giuridica creata nel 2006.

Tutto questo non rileva ai fini del momento costitutivo del delitto di cui al capo c (il reato di cui all'art. 12 quinquies L. 356/92 è istantaneo, anche se con effetti permanenti), ma costituisce innegabilmente un elemento sintomatico del fatto che l'imputato nel 2010 era "a disposizione" della cosca.

Tentata estorsione (capo B della richiesta di rinvio a giudizio emessa nell'ambito dell'operazione REALE 1).

PELLE Giuseppe, PELLE Antonio cl. 87 e MACRI' Giorgio

Il delitto in esame costituisce una delle più tipiche forme di estrinsecazione dell'operatività della cosca PELLE.

L'impostazione accusatoria si fonda sulle conversazioni intervenute all'interno dell'abitazione di PELLE Giuseppe, in data 29 e 31 Marzo 2010, tra il proprietario di

casa, il figlio PELLE Antonio cl. 87 e MACRI' Giorgio (tratto in arresto in esecuzione di o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di RC con in data 12.04.10, per i delitti di associazione mafiosa - sodalizio capeggiato da CANDIDO Concetto Bruno e BRUZZESE Francesco, operante in Condofuri e per quello di detenzione di armi da guerra (nr. 3 kalashnikov) con l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91) , quale affiliato alla cosca operante in Condofuri, e ai PELLE, quali esponenti di una cosca dominante sulla fascia jonica.

Dall'incrocio di tali dialoghi, come si vedrà, risulterà provata la commissione da parte degli odierni imputati di una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso in danno di un soggetto di Platì indicato come *"Peppe 'u bumbulotto"* il quale si era aggiudicato un appalto a Condofuri per un importo pari a euro 200.000 e rifiutava di versarne una percentuale (corrispondente al 10% euro 20.000) al MACRI' in qualità di affiliato alla cosca operante in Condofuri a ai PELLE.

Nel corso del primo dialogo del 29.03.2010 PELLE Antonio cl. 87 e MACRI' riferivano a PELLE Giuseppe di essersi recati da un tale imprenditore *"Peppe u bumbulotto"* per chiedergli la somma e che quest'ultimo aveva risposto di non avere i soldi perché non gli era stato corrisposto lo stato di avanzamento dei lavori (*"ha detto che a Pasqua niente. Ha detto che non ha preso soldi, che non ha preso qua, che deve presentargli le fatture per prendere i soldi, ha detto che non... mi ha detto: "...non prendo..." ha detto: "...a stato di avanzamento..." ha detto: "...questo qua non è a stato di avanzamento..." che in un lavoro lo stato di avanzamento lo devi prendere non..." ...omissis... "Ha detto: "...non ho lo stato di avanzamento..." però ha detto "...gli presentiamo le fatture..." ha detto che vanno là, per i diecimila euro di fatture e loro li mandano ...incomp... Per lo stato di avanzamento in questa maniera se gli presenti la fattura ..."*). ①

Proseguendo, PELLE Antonio e MACRI' manifestavano la loro disapprovazione nei confronti dell'imprenditore il quale, sebbene più volte sollecitato, tergiversava nel pagamento del denaro dovuto (*"li abbiamo chiamati qualche duecento volte"*): riferivano, pertanto, che era necessario *"stringere"* il debitore perché *"MACRI'*

Giorgio: lui ci deve portare i soldi.....; PELLE Antonio cl. 87: "si deve stringere Pa', se non si stringe questo qua non...incompr... Ma no a stringere che li chiamiamo così: "...se avete la bontà..."; MACRI' Giorgio: "invece di chiamarli a casa li portiamo per sopra e glielo diciamo "voglio dire, per Pasqua voglio dire, pure cinque mila euro li avrebbe potuto portare. Che non è che gli abbiamo detto di portare chissà cosa!"

Nel corso della successiva conversazione del 31.03.2010 MACRI', ormai scoraggiato, si informava nuovamente da PELLE Giuseppe se "quel vostro cugino Peppe..." avesse corrisposto il denaro ("ce li ha portati?").

PELLE Giuseppe, mostrandosi ottimista, rispondeva che si sarebbe recato insieme al figlio a Platì, dove risiedeva "il cugino Peppe"; aggiungeva che il debitore avrebbe dovuto necessariamente consegnare la somma perché la mancata corresponsione di quanto dovuto avrebbe compromesso il prestigio della cosca; che avrebbero poi deciso se accettare o meno i soldi ("sentitemi che vi dico. Ora lui deve capire com'è, pure che ora andiamo e gli chiediamo... Ma lui i soldi li deve portare, dopo pure che li prendiamo e gli diciamo: "tieni, noi non li vogliamo", però lui i soldi li deve portare. Perché guardate qua, là (ndr a Platì) sta mio zio, diciamo dei ...incompr... Questo faccia da porco però, una faccia da porco con queste puttane dove va fa ...incompr..."); evidenziava, inoltre, che la famiglia cui apparteneva il debitore si era sempre comportata lealmente nei confronti degli amici fornendo supporto logistico e favorendo la latitanza dei sodali ("Questo qua però vi dico che suo suocero, non disprezzando, è un buono cristiano ...incompr... In più che gli portavano vedi che i latitanti nella sua terra, nella sua casa e nella sua terra che avevano "nu iazziceddhu" (ndr un ovile) là per sopra, mio suocero è stato là qualche sette - otto anni fermo, " 'nto iazziceddhu" (ndr nell' ovile) ...incompr... ed è capitato pure da là con.. ...incompr... a parte della sua casa, ed ha due figliuoli, due cognati che non ...").

Proseguendo nell'esame del dialogo, si apprendeva che il "debitore" aveva effettuato dei "lavori" a Condofuri (RC) e che PELLE Giuseppe aveva mandato "Peppe" (apostrofato più avanti 'u bumbulotto) da "compare Pietro".

PELLE chiedeva al figlio Antonio di accompagnare MACRI a Platì, dallo "zio Peppe", e specificava che in quella occasione "Peppe 'u bumbulotto" avrebbe dovuto consegnare il denaro al "compare Pietro" per i lavori effettuati a Condofuri ("Là sopra dallo zio Peppe...inc... Andate da Peppe "u bumbulottu" là, dovete andare dopo mezzogiorno, nella serata per trovarlo e gli dite a Peppe "u bumbulottu che i lavori che ha fatto là a Condofuri.....che è andato compare Pietro, deve prendere e mollare i soldi che ha fatto"); incoraggiava MACRI' perché si recasse a Platì (RC) per richiedere quanto dovutogli ("No, dovete andare compare, dovete andare, Dovete andare... No, dovete andare compare.....dovete andare. Mi devi dare i soldi!") mentre MACRI', ormai rassegnato all'idea che il debitore avesse sperperato il denaro ("se li è mangiati...incompr...Che dite voi? ma sennò lasciamo fottere..."), si rimetteva alla decisione del suo superiore PELLE Giuseppe ("Oramai non parliamo, dite voi...."); e, una volta convinto dalle parole del suo interlocutore, si mostrava nuovamente risoluto ("Perché se lui ha fatto un lavoro ...inc...vedi che da tuo suocero ha detto non si sono ribellati questi!...omissis...Noi andiamo e glieli chiediamo.").

PELLE Giuseppe insisteva che nessuno si era mai "ribellato" in casi analoghi per cui anche "Peppe U Bumbulottu" avrebbe dovuto consegnare la somma dovuta ("Lui li ha pagati, apposta, deve prendere e ci deve dare pure, che ci dà diecimila euro, che ce li dia!" e ancora ribadiva: "Ah, che ci dia, che ci dia qualche cosa.. Glielo diciamo: "vedi tu, tu il lavoro lo hai fatto di duecentomila euro, dacci quello che ci devi dare.").

Scorrendo la conversazione si veniva a sapere che "Peppe" ed il soggetto a lui vicino (che più avanti si comprenderà essere il cognato) avevano rimandato la consegna della somma di denaro dovuta, il cui ammontare, nel corso della conversazione, veniva quantificato in ventimila euro.

Tale ulteriore ritardo aveva incrementato l'ira degli interlocutori i quali si sentivano "presi in giro" dal debitore, il quale continuava ad avanzare scuse da diversi mesi, invece di ammettere le proprie difficoltà economiche ("no, perché uno deve essere, dice, "guardate, vedete che ho questo problema non so quando li prendiamo." Loro hanno

detto prima a Febbraio ora hanno detto ad aprile, non ce n'è giustificazione e né niente"...
"A Pasqua, è passata Pasqua...").

Alla domanda di PELLE Giuseppe se "Peppe" avesse compreso che il termine ultimo per la consegna dei soldi era il 30 Aprile (*"Ma voi gli avete detto aprile? Trenta giorni sono, e intanto domani inizia Aprile!"*) e alla risposta affermativa del MACRÌ seguiva la decisione dei tre interlocutori di passare al vie di fatto, se entro la fine del mese di Aprile il debitore non avesse consegnato quanto dovuto.

Tra i tre PELLE Antonio si mostrava particolarmente deciso dichiarando che, se la sua famiglia non avesse avuto procedimenti pendenti relativi a beni sequestrati, si sarebbe appropriato di un'autovettura di proprietà del debitore (*"Abbiamo la causa se no mi prendevo la Q7 (ndr autovettura Audi Q7) e ...incompr..."*) proposta cui aderiva in pieno MACRÌ (*"Andiamo con 'Ntoni (ndr PELLE Antonio) e ci prendiamo la macchina..."*).

Le intenzioni manifestate dai due interlocutori di ricorrere anche alla violenza (*"no, questa volta gli meniamo..."*) venivano modificate da PELLE Giuseppe nella proposta di dare appuntamento al soggetto in contrada Ricciolio e così i tre interlocutori, stabilendo che il debitore avrebbe dovuto versare il doppio di quanto originariamente dovuto, come penale per il ritardo nei pagamenti (*"pagano la trascuratezza"*) decidevano di invitare "Peppe" ed il cognato nel posto stabilito, farli entrare all'interno di un capannone, legare uno dei due alla mangiatoia e riferire all'altro che, fino a quando non avesse consegnato la somma dovuta -pari a 20mila euro a testa, avrebbero trattenuto l'ostaggio (MACRÌ G. : *Questa volta li raccogliamo e da dove veniamo, veniamo dal mulino gli meniamo...* PELLE G. : *Ma no qua, lo chiamiamo a Ricciolio qua per monte, lo entriamo nel capannone...* PELLE A. : ...
lo lasci dentro il capannone... MACRÌ G. : *E per la trascuratezza deve portare incompr...si accavallano le voci...* PELLE G. : *Ah?* PELLE A. : *Lo leghiamo in una mangiatoia...* PELLE G. : *Lo portiamo nel capannone, e poi vedete che gli passa!.* MACRÌ G. : *No, lo leghiamo là, uno va a prendere i soldi e lo aspettiamo là. Pagano la trascuratezza ventimila euro ciascuno... quaranta!* PELLE A. : *No, se non li portano*

entro aprile davvero... PELLE G. : Lo leghiamo... là sopra compare... PELLE A. : Senza... cosa. MACRÌ G. :No perché li deve portare a me ventimila e ...incompr...o no? se ...incompr... cosa... PELLE G. :Compare Giorgio, sapete ...incompr... se passa aprile lo leghiamo nel capannone, uno lo teniamo là e all'altro gli diciamo vai a prendere i soldi e paga... MACRÌ G. : Vai a prendere i soldi e paga...PELLE G. : Non appena esce, non appena porta i soldi lo prendo e lo liberiamo, se no non lo liberiamo"); i tre stabilivano, infine, che avrebbero agito l'ultimo giorno del mese di aprile, cioè subito dopo la scadenza del termine concesso (" MACRÌ G. : Aprile va con loro, non gli toccano nessuno... PELLE G. : Chi lo tocca!MACRÌ G. : Che non andiamo né il due né il tre...però il trentuno (ndr aprile), trentuno a mezza notte... alle cinque di mattina (ndr alle cinque di mattina il primo maggio) siamo qua").

La mancanza di rispetto mostrata da "Peppe" era a tal punto intollerabile per PELLE Giuseppe da meritare una sanzione ("gli diamo una "mangiata" (ndr molte) di botte, prima che va.... Prima che se ne vada gli diamo una "mangiata" (ndr molte) di botte....").

In conclusione, MACRÌ Giorgio evidenziava che, per ottenere il pagamento di Peppe, era necessario ricorrere alle vie di fatto per tutelare il prestigio della cosca non essendosi ottenuti risultati con "le buone"; concludeva che "le persone vogliono essere trattate compare, quando vogliono uno schiaffo uno glielo deve dare", altrimenti "...si prendono di confidenza", affermazione pienamente condivisa da PELLE Antonio ("ndavi ciu zicca" (ndr glielo deve dare)").

Le risultanze probatorie costituiscono ulteriore conferma dell'esistenza e dell'operatività della cosca PELLE, consorteria dominante nella fascia jonica della provincia reggina.

Non è priva di significato la circostanza che un personaggio dello spessore criminale come MACRÌ Giorgio, legittimato a ricevere i proventi dell'estorsione dei lavori realizzati sul territorio di sua competenza (Condofuri), si era recato presso l'abitazione del PELLE per chiedergli come avrebbe dovuto comportarsi.

Ed è alla decisione di PELLE, al quale spettava l'ultima parola, quale capo della cosca di San Luca, che MACRI' si rimetteva completamente (*"oramai non parliamo, dite voi...."*).

Dai dialoghi sopra riportati si desume chiaramente che MACRI' e PELLE Antonio, su disposizione e sotto il coordinamento di PELLE Giuseppe, in più occasioni, avevano avanzato richieste estorsive a "Peppe U Bambolottu" (*"li abbiamo chiamati qualche duecento volte"*), minacciando anche di ricorrere alla violenza.

Deve ravvisarsi, pertanto, nella condotta degli imputati il delitto di tentata estorsione in concorso, con le aggravanti del metodo mafioso e dell'essere stata la violenza o minaccia posta in essere da soggetti appartenenti ad un'organizzazione mafiosa.

La pretesa esercitata da parte di PELLE Giuseppe, PELLE Antonio e MACRI' Giorgio nei confronti dell'imprenditore a versare una determinata somma di denaro si fonda sull'utilizzo del *"metodo mafioso"* ossia si avvale del modo di operare delle associazioni cui appartengono.

Non può non definirsi *"da mafiosi"*, infatti, l'intera condotta posta in essere dagli autori del delitto, che poggia sul presupposto che non era consentito a nessuno eseguire lavori senza versare una percentuale, nel caso di specie pari al 10% dell'importo (cfr. *"la ratio della disposizione di cui al citato art. 7 (...) è essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, utilizzino "metodi mafiosi", ossia si comportino "da mafiosi", oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea a ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione, proprie delle organizzazioni della specie considerata"* (Cass. Sez. 1, sent. Nr. 16486 del 9.03.04, TOTARO).

Si tratta di quella forma di metodo mafioso che non richiede neanche un comportamento ostentatamente prevaricatorio: è la pretesa, di per sé considerata, ad essere oggettivamente connotata dal metodo mafioso, essendo priva di ogni

fondamento e avanzata da personaggi notoriamente mafiosi nei confronti di un imprenditore che opera nella loro zona di competenza. In proposito, non può certo essere trascurato il contesto territoriale nel quale i fatti si sono verificati: è indiscutibile, infatti, che il comportamento degli indagati, in particolare il fatto di ostentare provocatoriamente e reiteratamente una condotta prevaricatoria ed intimidatrice, assume un significato particolare in una località come Condofuri, specie se posto in essere da soggetti notoriamente appartenenti alla cosca operante nella città (il MACRI) o a quella più importante del mandamento jonico (i PELLE). Sussiste a carico dei soggetti in esame anche l'aggravante di cui al capoverso dell'articolo 629 c.p., nella parte in cui richiama il terzo comma nr. 3 dell'art. 628 c.p. (violenza o minacce poste in essere dall'appartenente ad un'organizzazione mafiosa) trattandosi di personaggi appartenenti ad associazioni mafiose (i PELLE organici alla omonima 'ndrina e il MACRI appartenenti alla cosca capeggiata da CANDIDO Concetto Bruno e BRUZZESE Vincenzo) ed operanti con metodologie di carattere "mafioso". Trattasi, come è noto, di una circostanza "di posizione" che pacificamente concorre con quella di cui all'art. 7 D.L. 152/91 (SS.UU. nr. 10 del 28.03.01, Cinalli) ed applicabile ai delitti tentati (*l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 L. 575/65 si applica anche ai delitti tentati, quale è quello di cui al capo b) Cass. Sez. V, sent. n. 809 del 17/02/2000 Fruci*).

A carico di PELLE Giuseppe sussiste anche l'aggravante di cui all'art. 7 L. 575/65, per aver commesso il fatto nel periodo di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S..

Le intestazioni fittizie di attività commerciali

Dalle risultanze probatorie esaminate nel corso dell'odierno processo risulta provata la effettiva riconducibilità alla cosca PELLE di due diverse attività economiche e commerciali (esercitate tramite ditte individuali e società) presenti sul territorio di San Luca e Ardore (RC), fittiziamente intestate a prestanome

incensurati e frutto dell'investimento della ingente ricchezza accumulata mediante l'attività illecita posta in essere dai membri della cosca PELLE: ci si riferisce alla FREEDOM CAFE' s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C.", P.I. 02589070800, con sede legale in Ardore -formalmente proprietaria della stazione di rifornimento ESSO sita in C.da Giudeo di Ardore (RC)- e alla "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", impresa individuale per la lavorazione di inerti e calcestruzzi e per la fabbricazione e ristrutturazione di edifici residenziali, intestata a PELLE Antonio cl. 87.

È noto che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 12 quinquies Legge n. 356 del 1992 prevede che : *"salvo che il fatto costituisca più grave reato, "chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p., è punito con la reclusione da due a sei anni"*.

È opportuno, al fine di meglio comprendere le ipotesi delittuose contestate, accennare brevemente ai caratteri essenziali della norma incriminatrice introdotta dal legislatore, anche sull'impulso delle convenzioni internazionali cui l'Italia ha aderito, per contrastare il fenomeno dell'arricchimento delle organizzazioni criminali e dei loro singoli esponenti.

La ratio di tale norma si fonda, tra l'altro, sull'interesse dello Stato di impedire che le persone sottoposte a misure di prevenzione, nonché i loro eredi e i prestanome, possano continuare a fruire dei patrimoni illecitamente accumulati.

Pertanto, il legislatore si è preoccupato, tra l'altro, di assicurare, con una specifica sanzione penale, la efficienza del sistema delle misure di prevenzione patrimoniali, prevedendo altresì la confisca dei beni oggetto delle condotte incriminate.

Deve rilevarsi come, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 12 quinquies delinea un'ipotesi di reato istantaneo con effetti di natura permanente, sicché, una volta realizzata l'attribuzione fittizia, il delitto perviene alla sua consumazione, senza che possa assumere rilevanza la situazione

(anti)giuridica conseguente al trasferimento (cfr. Cass. Sez. Un. n. 8/01 secondo la quale “... il disvalore della condotta si esaurisce, sul piano del possibile giuridico, mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene, ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso, così da determinarne, attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario, la solo formale attribuzione ...”).


La stessa Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. II sent. n. 38733 del 09/07/2004 - dep. il 04/10/2004) ha, inoltre, precisato che quella prevista dall'art. 12 quinquies è “una fattispecie a forma libera” e che “sono molteplici e non classificabili in astratto i meccanismi attraverso i quali può realizzarsi l'attribuzione fittizia, senza che sia possibile ricondurli entro schemi tipizzati di tipo civilistico”; una fattispecie comprensiva di ogni condotta da cui derivi il risultato concreto di una volontaria attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, al fine di eludere, tra le altre, le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali. In tal senso, è stato chiarito che, sebbene la dizione letterale della rubrica, “trasferimento fraudolento di valori”, faccia pensare ad un “passaggio” di titolarità di beni da un soggetto ad un altro con modalità fittizie o simulatorie, di modo che sembrerebbe necessario accertare, in primo luogo, se tale passaggio vi sia stato e, in secondo luogo, se esso rivesta carattere fittizio, la fattispecie di reato in esame va esattamente individuata attraverso il contenuto precettivo della disposizione normativa e alla luce della sua ratio, che consiste nell'intento di impedire l'elusione di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero l'agevolazione di delitti di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita. Pertanto, l'impiego dei termini “disponibilità” e “titolarità”, inidonei a caratterizzare soltanto la condizione del possessore o quella del proprietario, risponde all'esigenza di ricondurre nell'ambito della previsione normativa tutte quelle situazioni, anche non inquadrabili secondo precisi schemi civilistici, nelle quali il soggetto viene a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene; inoltre, il termine “attribuzione” prescinde da un trasferimento in senso tecnico-giuridico o, per meglio dire, non descrive quali debbano essere le

modalità della fittizia attribuzione, rimandando, non a negozi giuridici tipicamente definiti ovvero a precise forme negoziali, ma piuttosto ad una indeterminata casistica, individuabile soltanto attraverso l'accertamento che denaro, beni od altre utilità che appaiono nella *"titolarità o disponibilità"* di un soggetto in realtà siano riconducibili ad un soggetto diverso. Il fatto - reato nella sua struttura consiste, quindi, in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, e nel realizzare consapevolmente e volontariamente tale situazione (Cass. Sez. III, sent. n. 1665 del 15/07/1993 - dep. il 23/09/1993; conf. Cass., Sez. I, nr. 30165 del 26.04.07, DI CATALDO).

In questo senso, tra i molteplici meccanismi, attraverso i quali può realizzarsi l'*"attribuzione fittizia"*, può farsi rientrare anche l'ipotesi in cui un soggetto divenga socio occulto in un'attività già esistente, partecipando alla gestione ed agli utili di una ditta individuale o di una società (Cass. Sez. I, sent. n. 43049 dell'11/11/2003, Fiorisi).

Il dolo specifico è poi indicato con precisione dalla norma (*"al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ..."*): sul punto, la Cassazione ha precisato, con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 12 quinquies L. n. 356/92, che *"le misure di prevenzione indicate nell'art. 10 L. n. 575 del 1965, in quanto comportano l'inibizione del normale svolgimento dell'attività di impresa, implicano una diminutio patrimonii e, pertanto, sono di natura patrimoniale, pur se conseguenti all'applicazione di una misura di prevenzione di tipo personale"* (Cass. Sent. n. 29816 del 06/07/2001, Cutrupi ed altro).

Infine, secondo giurisprudenza consolidata, il delitto previsto dall'art. 12 quinquies, comma primo, D.L. 306/1992 può essere commesso anche da chi non sia sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, ben potendo il dolo specifico previsto dalla citata norma *"essere configurato non solo quando sia già in atto la procedura di prevenzione ... ma anche prima che la detta procedura sia intrapresa, quando l'interessato possa fondatamente presumere l'inizio"*.

Passando ad esaminare la posizione del destinatario della fittizia attribuzione del bene oggetto del delitto in esame (nel caso di specie, PELLE Antonio cl. 86, CARBONE Sebastiano, FRANCONI Giuseppe per la "FREEDOM Café s.a.s. e PELLE Antonio cl. 87 per la "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio"), è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 15489 del 26.02.2004, IERVOLINO ed altro) che, sebbene ad un sommario esame del tenore letterale dell'art. 12 quinquies cit. appare *"destinatario della sanzione esclusivamente il soggetto che trasferisce i propri beni mediante atti simulati a terzi per uno specifico scopo illecito"*, sotto il profilo naturalistico *"...si tratta di reato a concorso necessario in quanto il soggetto agente in tanto può realizzare l'attribuzione fittizia di beni, in quanto vi siano terzi che accettino di acquisire la titolarità o la disponibilità di detti beni... ..il concorso naturalisticamente necessario diventa rilevante ex art. 110 c.p. quando il destinatario della titolarità o disponibilità dei beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misure di prevenzione patrimoniali accetti consapevolmente l'intestazione fittizia, in ciò ponendo in essere uno sviluppo ulteriore dell'attività del soggetto agente ossia quella di rendere concreta la sottrazione dei beni all'aspettativa dell'autorità procedente. Infatti in presenza della consapevolezza del soggetto terzo, l'intestazione fittizia o l'acquisizione della disponibilità del bene si realizza attraverso un accordo che realizza appieno i requisiti di cui all'art. 110 c.p..."*. 

In una più recente sentenza (n. 14626 del 10.02.2005, PAVANATI) la Suprema Corte, nel confermare la punibilità a titolo di concorso ex art. 110 c.p. del destinatario della fittizia attribuzione, risolvendo negativamente la questione se il delitto in esame debba considerarsi un *"reato plurisoggettivo improprio"*, reato per la cui consumazione è richiesto, sotto il profilo naturalistico, il concorso dell'estraneo, il quale però, non è punibile, in mancanza di un'esplicita previsione normativa (*"il criterio secondo il quale non è punibile, per il principio "nullum crimen sine lege", il soggetto la cui condotta è richiesta per la configurazione di un reato plurisoggettivo improprio non può applicarsi in modo assoluto, ma deve stabilirsi caso per caso in base alla volontà del legislatore se debba o meno applicarsi il principio generale per cui chi concorre*

110

nel reato risponde; in particolare occorre indagare se l'esenzione da pena del concorrente necessario non indicato nella norma corrisponda allo scopo della norma stessa ed alle direttive generali dell'ordinamento giuridico" Sez. I n. 2645 del 18.11.1996, SASSI ed altro; n. 4766 del 13.01.2002, RIMOLDI ed altro), ne ha fatto specifica applicazione al delitto di cui all'art. 12 quinquies L. 356/92, affermando che: "...Tenuto conto della ratio, delle finalità e della struttura della legge in esame, si deve dedurre che colui che si rende fittiziamente titolare di denaro, beni od utilità con lo scopo di aggirare le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio od impiego di beni di provenienza illecita, non può non rispondere a titolo di concorso nella stessa figura criminosa posta in essere da colui che ha operato la fittizia attribuzione, per la ragione che anch'egli con la sua condotta cosciente e volontaria contribuisce chiaramente alla lesione dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice. Il principio generale, secondo cui, quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, non può ritenersi superato dalla lettera della disposizione di cui all'art. 12 quinquies sopra citato, in quanto tale norma anche se non lo contempla non esclude espressamente la punibilità del falso aggiudicatario dei beni, per modo che la sua responsabilità deve ritenersi sussistente sulla base delle norme che disciplinano il concorso di più persone nel reato, norme che, essendo di carattere generale, possono essere derogate solamente da una espressa disposizione contenuta nella stessa od in altra legge...".

In conclusione, alla luce dei principi giurisprudenziali enunciati, la responsabilità del destinatario dell'attribuzione può essere esclusa solo quando risulti dimostrato:

- sul piano oggettivo, che l'attribuzione abbia natura reale e non fittizia (ovviamente in questo caso non risponderà del reato nemmeno il soggetto che ha compiuto l'attribuzione) (cfr. *"non è sufficiente, al fine di dimostrare la provenienza dei beni, la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto regolarmente stipulati e trascritti, dovendosi invece fornire da parte dell'interessato un'esauriente spiegazione che dimostri la derivazione dei mezzi impiegati per l'acquisto da legittime disponibilità finanziarie"* Cass. Sez. I n. 5202 del 14.10.1996, SCARCELLA; Sez. VI n. 13938 del 17.03.2005, PM in proc. D'AMORA);
- sul piano soggettivo, la sua totale inconsapevolezza del fine

illecito perseguito dal soggetto sottoposto o sottoponibile a misure di prevenzione patrimoniali (cfr. Cass. Sez. VI n. 15489 del 26.02.2004, IERVOLINO ed altro; n. 13938 del 17.03.1005, PM in proc. D'AMORA).

Passando ad esaminare i fatti oggetto dell'odierno processo, alla luce delle conversazioni di seguito analizzate, risulta provata la effettiva riconducibilità della "FREEDOM Café s.a.s.", formalmente intestata a PELLE Antonio cl. 86, CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe, a PELLE Domenico e della "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", formalmente intestata a PELLE Antonio cl. 87, a PELLE Sebastiano.

La FREEDOM CAFE' s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C."


L'impostazione accusatoria si fonda sul contenuto di diverse conversazioni registrate, a partire dal marzo 2010, presso l'abitazione di PELLE Giuseppe cl. 60 dalle quali è emerso che, da alcuni mesi, la famiglia aveva avviato un distributore di benzina (sito in C.da Giudeo di Ardore (RC), intestato alla FREEDOM CAFE' s.a.s. di Antonio PELLE e Sebastiano Carbone & C.", P.I. 02589070800, con sede legale in Ardore, i cui soci accomandatari sono PELLE Antonio cl. 86 -figlio di PELLE Salvatore - e CARBONE Sebastiano -cognato di PELLE Domenico- e socio accomandante FRANCONI Giuseppe) gestito da PELLE Domenico.

Nel corso del primo dialogo del 14.03.2010 PELLE Giuseppe spiegava a tale "compare Mi'" che il fratello Sebastiano si occupava della gestione dell'impresa edile di famiglia "Azzurra Costruzioni" (*"deve andare a lavorare, prendere l'escavatore prende quelle cose... mamma mia che fa"*) e dei rapporti con i difensori dei componenti della famiglia in relazione ai numerosi procedimenti giudiziari cui risultano sottoposti (*"c'è Sebastiano mio fratello, che se a quello lo cacciate dai mezzi (veicoli ndr) è un pesce fuor d'acqua, però dall'avvocato, da coso, ...incomp... tutte cose "compare Mi", torna da un processo, lui legge un processo e lui già... sa tutte le cose come sono"*), mentre Domenico, a seguito dell'inaugurazione della stazione di rifornimento, aveva in

parte abbandonato la gestione dell'impresa edile di cui si era occupato in precedenza (*"Domenico in quel tempo che Sebastiano è stato qua a Bovalino, sorvegliato e cose, è entrato nell'ingranaggio, della ditta, del geometra, parla con il geometra, un coso, prima che abbiamo messo la colonnina... compare, c'era questo..., tu ti vedi con il geometra, con coso, tu parli là, era un conto. Ora che c'è la colonnina, chi si vede la colonnina, chi si vede il silos"*).

Protagonisti del secondo dialogo (08.03.2010) sono PELLE Giuseppe, PELLE Domenico e due soggetti non identificati di cui uno si occupava di commercio di combustibile all'ingrosso.

Quest'ultimo era sollecitato dall'altro interlocutore, il quale era venuto a conoscenza da "Totò" della recente apertura da parte dei PELLE dell'attività commerciale (*"Io non sapevo che avevate la colonnina!... Adesso me l'hanno detto "Totò! Per Rosa, che ho chiesto, dice "guarda, lavora così e così!"*), a discutere della fornitura di carburante per i PELLE mostrandosi particolarmente disponibile nei confronti dei suoi interlocutori in merito alle modalità di pagamento (*"Pure a sessanta giorni, non ci sono problemi.. sopra a quell'altro ...incompr... è questo, ...allora io mi pago e poi Pè quello che è giusto.. non ci sono problemi."*).

Dal prosieguo del discorso emergeva che solo una parte della fornitura richiesta dai PELLE sarebbe stata completamente e regolarmente fatturata (*"Tutti fatturati" ...omissis... "La cisterna, vedi che la cisterna è dieci mila litri, voi mi date, voi mi portate, pure che scaricate otto mila litri avanti ...incompr... mila... dieci mila litri ...incompr... ne scaricate otto e noi vi facciamo un assegno a sessanta giorni no...."*) e che PELLE Domenico era particolarmente preoccupato per eventuali controlli (*"... sapete che ...incompr... alla colonnina arriva uno e ci fa la prova... Siamo rovinati ...incompr... Abbiamo investito, abbiamo investito un bordello di soldi e non possiamo combinare un guaio... ...incompr... quella buona... questa nazionale... Garantita con responsabilità..."*). 

Alle rassicurazioni del commerciante che il prezzo proposto era pari al costo effettivo (*"Allora, tra ...incomp...e cosa esce quasi a 0,95! 0.94, 0.95! Il prezzo vi sto*

dicendo, il prezzo d'acquisto nostro! Su quella fatturata! ...incompr... Si! Più Iva. Calcola che esce 1.012, 1.013 (milledodici, milletredici)!... E' più Iva sulla fattura! I mille, millecinquecento litri! Ve la diamo a prezzo di costo!") PELLE Domenico chiedeva di conoscere il prezzo esatto del carburante fatturato per decidere le modalità di acquisto ("Allora, domani, ora mi date il numero! Io domani vi chiamo, per vederci, e mi dite, Mimmo, questa la nazionale senza fatturata è tot!"); si mostrava ancora una volta preoccupato per eventuali controlli per il motivo che la benzina "agricola" sarebbe stata venduta come benzina normale ("Però, scusate se mi permetto che qui c'è compare Peppe, vi raccomando compare, ...incompr... (basso tono di voce ndr.), che nazionale o non nazionale! Che se capita che viene la Finanza e mi prende, e vede che è agricola, succede ...incompr... Siamo rovinati! Dato che noi, qui stiamo investendo soldi della Madonna!"); proprio per eludere eventuali controlli presso la stazione di rifornimento, chiedeva al commerciante che il carburante "agricolo" venisse scaricato nella cisterna dello stabilimento di produzione di calcestruzzo - Azzurra Costruzioni- ("Noi, il cantiere è a San Luca! Però la colonnina, poi me la vedo io quando... No, no! Dove abbiamo il cantiere, qui!... A dieci minuti da qui! Dal bivio di San Luca!... Chi viene? Camastra? E allora loro sanno dov'è. Voi gli dite Azzurra Costruzioni, e loro sanno dov'è! Non c'è problema!.."); si accordava con il suo interlocutore per incontrarsi il giorno dopo presso la stazione di rifornimento sottolineando che non era necessario prendere appuntamento in un orario preciso perchè trascorreva la maggior parte della giornata presso il distributore di carburante ("Ci vediamo domani mattina! Faccio un salto e ci vediamo alla colonnina, o vi aspetto qui? Voi a che ora venite?... Anzi, meglio, senza che ci telefoniamo! Venite direttamente, tanto sempre qui..... Oh! Allora vedete che io dalle dieci alle undici, vi aspetto qui alla colonnina!"); infine, si accordava per l'acquisto di complessivi 25.000 litri di carburante di cui 10.000 di benzina agricola che sarebbero stati depositati nella cisterna dell'impianto di calcestruzzi e acquistati dalla "Azzurra Costruzioni senza fatturazione ("una cisterna ce la prendiamo noi, proprio noi come ditta, ce la possono vendere a noi no? Ecco, intento noi ce la prendiamo come ditta, che una di diecimila ce l'abbiamo giusto? ...inc...quindici, avete capito...?"),

mentre gli altri 15.000 di benzina "nazionale" regolarmente commerciabile sarebbero stati portati alla stazione di rifornimento (*"e ne prendiamo una... un'altra di quindici"*).

La suddivisione di competenze fra i due fratelli Sebastiano e Domenico PELLE si evince anche dalle affermazioni rese da PELLE Antonio cl. 87 a compare Bruno nella successiva conversazione del 3.04.2010 (*"compare Bruno" che "è che Sebastiano è là con l'impianto, Domenico ora se ne è andato con il distributore"*).

Che PELLE Domenico fosse il gestore effettivo della stazione di rifornimento di Ardore (RC) si ricava anche da alcune conversazioni telefoniche intercettate sulla sua utenza nel corso del p.p. 1466/10 R.G.N.R.-D.D.A. (acquisite al presente processo ex art. 270 cpv c.p.p.), aventi ad oggetto: contatti telefonici con rappresentanti di società ed aziende operanti nel campo della distribuzione di carburante; la prossima apertura di un bar all'interno della struttura (cfr. conv. del 10.04.2010 nel corso della quale il PELLE riferiva a tale Francesco che il lunedì seguente (19 aprile 2010) avrebbe effettuato l'inaugurazione del bar situato all'interno del distributore precisando *"che gli era già stato consegnato tutto l'allestimento"* e chiedendo se i *"due ragazzi..., fossero intenzionati ad essere impiegati"*). Nel corso di altro dialogo (31.03.2010) dava appuntamento presso la stazione di rifornimento a Giuseppe GULLACI spiegandogli con dovizia di particolari l'esatta ubicazione della stazione di rifornimento dove già si trovava (al suo interlocutore giunto a Bovalino riferiva che sarebbe dovuto tornare lungo la SS 106 in direzione di Ardore e proseguire in quella direzione sino al centro commerciale "I Gelsomini" dove, dopo circa 100 m, sulla sinistra avrebbe trovato il predetto distributore, che precisava avere cartello "ESSO" e non "IP").

Che PELLE Domenico sia il *dominus* effettivo della FREDOOM Cafè s.a.s. nell'interesse della sua famiglia emerge anche dal contenuto di altri diversi dialoghi che lo vedono protagonista insieme al nipote (PELLE Antonio cl. 86).

Nel corso del primo (02.04.2010) PELLE Domenico chiedeva ad Antonio di provvedere alla chiusura del distributore di benzina alle ore 20.30 anziché alle

20.00; nel corso del secondo della stessa data, una volta venuto a conoscenza che il nipote non si trova al distributore, gli chiedeva chi avesse chiuso l'esercizio; PELLE Antonio risponde: "...Mico e u Totu..."; nel corso del terzo (12.04.2010) gli riferiva di non pagare gli operai che avevano terminato i lavori sul tetto della colonnina in quanto vi avrebbe provveduto egli stesso; nel corso del quarto dialogo della stessa data gli comunicava che: "...quello del bar viene, alle otto e mezza..."; nel corso del quinto dialogo del 13.04.2010 rispondeva ad Antonio, il quale si trovava alla colonnina in compagnia del referente per i cornetti, che stava per arrivare; nel corso del sesto dialogo della stessa data tranquillizzava il nipote (il quale gli chiedeva chi dovesse effettuare il versamento in banca) che al versamento avrebbe provveduto "Sebi" (CARBONE Sebastiano).

Nel corso dell'ultimo dialogo (16.04.2010) riferiva al nipote che stava per raggiungerlo alla "colonnina" dove si trovava un geometra che aveva appuntamento con lui.

Le risultanze probatorie analizzate confermano la piena disponibilità della società in capo a PELLE Domenico, la totale estraneità di CARBONE Sebastiano e FRANCONI Giuseppe alla gestione dell'attività commerciale, l'assenza di contatti tra gli stessi e PELLE Domenico nonché la mancanza di contatti quotidiani tra zio e nipote il quale ricopriva un ruolo subordinato rispetto al primo, contrariamente a quanto affermato da PELLE Antonio cl. 86 nel corso dell'interrogatorio reso in data 24.04.10, in sede di udienza di convalida durante il quale aveva dichiarato che i soci in esame erano costantemente presenti presso il distributore insieme allo zio che lo rappresentava perché era impegnato durante la settimana presso la facoltà di architettura dell'università (C: "Da Lunedì a Venerdì ho chiesto a mio zio, PELLE Domenico cl. 75 di occuparsi del distributore. Mio zio non c'entra niente col distributore, ma siccome io sono impegnato con l'università gli ho chiesto di occuparsi del distributore perché meglio di lui nessuno può occuparsi del distributore (...) Ho chiesto a mio zio di essere presente nel distributore quando mancano gli altri soci. Mio zio, per quanto ne so, e come gli ho chiesto, stava nel distributore tutti i giorni della mia assenza, da Lunedì a

Venerdi, anche in presenza degli altri soci; mancava in alcuni momenti per esigenze personali. Stava anche quando erano presenti nel distributore gli altri soci. Io tutti i giorni chiamavo sia mio zio che gli altri soci (...) il cellulare con cui chiamavo è 329/7092866").

Ad avvalorare la tesi accusatoria si pongono anche le conversazioni telefoniche fra FRANCONI Giuseppe e PELLE Antonio cl. 86 in cui si fa riferimento esclusivamente alla documentazione da produrre e da sottoscrivere per l'apertura del distributore senza alcun riferimento alla sua gestione e ai rapporti con i fornitori.

Ed infatti nel corso della conversazione del 26.03.2010 FRANCONI, essendo stato contattato da personale della società "Sviluppo italia", chiedeva a PELLE Antonio cl. 86 a chi dovesse portare i documenti.

Nel corso della conversazione del 12.04.2010 PELLE Antonio chiedeva a FRANCONI se avesse precedenti penali perché avrebbero dovuto presentare a breve una dichiarazione inerente i requisiti morali ed etici dei soci della ditta.

Nel corso del dialogo del 12.04.2010 il PELLE chiedeva a FRANCONI di passare dal distributore di benzina per firmare la documentazione.

Nella conversazione del 13.04.2010 PELLE Antonio gli riferiva che si stava recando all'ufficio della dogana di Reggio Calabria per prendere un certificato; lo metteva a conoscenza della documentazione ritirata invitandolo a raggiungerlo per prenderne visione; i due si accordavano di vedersi al palazzo della Regione di Reggio Calabria.

Tra PELLE Antonio cl. 86 e CARBONE Sebastiano cl. 88, vi è un solo contatto (conversazione del 13.04.2010 nel corso della quale il secondo riferiva di essere in banca per effettuare un versamento di 9.175,00).

Infine, l'estraneità di CARBONE e FRANCONI alla gestione del distributore (anche nel periodo successivo al fermo del 21.04.10 durante il quale il socio accomandatario PELLE Antonio e PELLE Domenico erano detenuti) è avvalorata dalle relazioni di servizio dei CC del Comando Stazione di Bovalino in cui si

riferisce che l'attività commerciale era gestita da PERRE Rosario e TRIMBOLI Francesco (*"dall'attività di intercettazione e dalle relazioni di servizio prodotte da personale dell'Arma, è stato accertato che presso il citato distributore, lavora PERRE Rosario, noto esponente criminale di Platì aderente alla famiglia mafiosa dei BARBARO, alias "Castani", legati da rapporti di parentela con PELLE Giuseppe avendo quest'ultimo sposato BARBARO Marianna. La presenza di PERRE è desumibile dai seguenti elementi: in data 22.04.2010 PERRE Rosario dall'utenza della "Freedom Cafè" 0964/61359 contattava CARBONE Sebastiano dicendogli che al bar si trovava il rappresentante della ditta San Carlo (prog. 208 linea 2084); in data 27.04.2010 alle ore 13.30 veniva appurato che al distributore di carburanti "Esso" ubicato ad Ardore sulla SS106 e gestito dalla società "Freedom Cafè", non erano presenti FRANCONI Giuseppe e CARBONE Sebastiano; in data 28.04.2010 alle ore 11.30 e alle ore 13.15, veniva constatata la presenza, all'interno del distributore di carburanti "Esso" ubicato ad Ardore sulla SS106 e gestito dalla società "Freedom Cafè", di due operai, identificati in PERRE Rosario, sopra indicato, e TRIMBOLI Francesco; in data 28.04.2010 alle ore 19.50, nel corso di un servizio perlustrativo, venivano individuati all'interno del distributore di carburanti "Esso" ubicato ad Ardore sulla SS106 e gestito dalla società "Freedom Cafè", nuovamente PERRE Rosario e TRIMBOLI Francesco; in data 29.04.2010 alle ore 08.35 circa, nel corso di un servizio perlustrativo, venivano individuati all'interno del distributore di carburanti "Esso" ubicato ad Ardore sulla SS106 e gestito dalla società "Freedom Cafè", nuovamente PERRE Rosario e TRIMBOLI Francesco"*) (cfr. nota 81/5-1 di prot. del 29.04.10, pgg. 7 e 8).

Le risultanze probatorie analizzate e quelle di seguito riportate confermano, altresì, la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo a CARBONE e a FRANCONI trattandosi di due soggetti di assoluta fiducia della famiglia PELLE.

Il primo è cognato del *dominus* effettivo dell'attività commerciale, PELLE Domenico, ed è citato nel corso della già citata conversazione in cui, a conferma della piena consapevolezza del CARBONE che la gestione della "FREDOOM Cafè" fosse affidata ai PELLE, il reale *dominus* riferiva al nipote che al versamento stava provvedendo "Sebi" (CARBONE Sebastiano).

A FRANCONI Giuseppe, in qualità di terzo interessato, nel provvedimento nr. 14/09 emesso in data 5.05.09 dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione nei confronti di PELLE Antonio cl. 32, è stata sequestrata l'autovettura AUDI A4 2.5 V6 TDI/180 tg CB073CP sul presupposto che fosse nella effettiva disponibilità di PELLE Sebastiano (cfr. *"tale autovettura "immatricolata in data 14.05.02 e acquistata da FRANCONI Giuseppe al prezzo di € 24.500,00 il cui contratto assicurativo, già dal 2002, è intestato al PELLE Sebastiano e alla cui guida è sempre stato controllato quest'ultimo e mai il formale intestatario dell'autovettura per cui è presumibile ritenere, allo stato, che sia nella formale disponibilità del terzo interessato (PELLE Sebastiano, n.d.r.) e che sia stata pagata con proventi dello stesso"* pag. 11 del decreto).

FRANCONI, nonostante quest'ultimo provvedimento, si prestava nuovamente a fungere da intestatario fittizio della famiglia PELLE, quale socio accomandante della "Freedom café s.a.s." come è emerso del resto anche dai contatti intervenuti tra lo stesso e PELLE Domenico (conv. dell'11.04.2010: FRANCONI chiedeva a PELLE di lasciargli 50,00 Euro alla "colonnina" perché avrebbe dovuto consegnarli all'avvocato IARIA; conv. del 14.04.2010: FRANCONI riferiva di trovarsi vicino Ardore e che avrebbe raggiunto, a breve, il PELLE alla colonnina per metterlo in contatto con tale Rosi (Rosario ndr).

Risulta, pertanto, provato che i due imputati non hanno rivestito alcun ruolo gestionale durante la costituzione e amministrazione della "Freedom café s.a.s.", coprendo, in qualità di prestanomi, di intestatari fittizi, la presenza effettiva di PELLE Giuseppe, PELLE Sebastiano e PELLE Domenico al fine di permettere loro l'elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali.

La "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio"

49

Dal contenuto delle diverse conversazioni, il cui contenuto sarà di qui a breve riassunto, risulta altresì provato che ai fratelli PELLE è riconducibile la "Azzurra Costruzioni Geom. PELLE Antonio", impresa individuale intestata a PELLE